

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 518-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 1° marzo 2002

(Relatore: **SCHMIDT**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SINISI, NICOLA ROSSI

Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento in esame è stato approvato nel corso del 2001 per due volte in sede referente dalla I Commissione, sia nella XIII che nella XIV legislatura, percorrendo in ambedue i casi, anche se con modalità differenti, l'intero iter riguardante le Commissioni parlamentari.

Il 7 marzo 2001 la I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni approvò in sede referente ed all'unanimità questo stesso testo che viene oggi affidato all'esame dell'Aula e diede mandato all'allora relatore on. Giovanni Crema di riferire favorevolmente all'Assemblea. Il provvedimento fu quindi presentato alla Presidenza della Camera l'8 marzo 2001 per il successivo esame dell'Aula. Lo scioglimento anticipato delle Camere non consentì che esso proseguisse l'iter previsto per l'approvazione definitiva.

Il 16 ottobre 2001, per la seconda volta, la proposta di legge per l'istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani, approdò alla I Commissione, nello stesso testo licenziato il 7 marzo.

Per il l'esame si è ritenuto opportuno ricorrere alla procedura abbreviata prevista dal comma 3 dell'articolo 107 del Regolamento della Camera dei Deputati, poiché la fattispecie in considerazione soddisfaceva pienamente i presupposti indicati dall'articolo stesso.

L'esame della proposta di legge è stato completato in I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni il 16 ottobre 2001, con il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Passando al merito del provvedimento, appare utile ricordare che la questione della istituzione di una sesta provincia pugliese, ubicata nell'area cerniera tra quelle di Bari e di Foggia, pur avendo

radici molto antiche, trova fondamento e ragioni d'essere in una analisi approfondita delle dinamiche socio-economiche del territorio e in una lettura attenta delle sue linee di tendenza.

L'iter per la sua istituzione fu formalmente avviato nei primi anni Novanta in vista di un suo conseguimento ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge n. 142 del 1990, che prevedeva la delega al Governo per l'istituzione di nuove province. La provincia di cui si proponeva l'istituzione ricomprendeva sette comuni, con capoluogo la città di Barletta.

Come è noto, relativamente alla provincia di Barletta come per altre province per le quali sussistevano i requisiti richiesti dalla legge per prevederne l'istituzione, la delega è venuta a scadenza, e nonostante sia stata ripetutamente prorogata, non si è pervenuti all'istituzione della nuova provincia pugliese.

Nel frattempo la configurazione territoriale originaria della istituenda provincia si è andata modificando per effetto dell'adesione di altri comuni quali Andria, Trani e Bisceglie.

All'adesione della maggioranza delle popolazioni e dei comuni interessati si è aggiunto poi il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale della Puglia fin dal 12 dicembre 1990 e da ultimo confermato nella seduta del 27 febbraio 2001.

Nel testo licenziato dalla Commissione si è così prevista l'istituzione di una provincia policentrica denominata Barletta-Andria-Trani, con capoluogo situato nelle tre città, la cui delimitazione territoriale ricomprende dodici comuni, di cui nove attualmente situati nella provincia di Bari e tre nella provincia di Foggia.

È un'area-sistema del tutto peculiare, poiché ne fanno parte città densamente popolate, legate fra di loro da solidi legami

culturali e con un elevato indice di complementarità economica, raccolta all'interno di un progetto comune di sviluppo largamente rappresentativo come il patto territoriale europeo per l'occupazione cui hanno aderito quasi tutte le comunità interessate.

Nasce così la piena condivisione dell'idea di riunire questo territorio e le comunità che su di esso insistono intorno ad una provincia policentrica, le cui funzioni di capoluogo siano assegnate non ad una sola città, ma al cuore dell'area-sistema, ovvero alle città di Andria, Barletta e Trani, che da sole rappresentano una popolazione di oltre 240 mila abitanti, e con la caratterizzazione di un alto livello di decentramento dei servizi che coinvolga tutte le città interessate per aderire alla particolare armatura urbana e funzionale del territorio.

La condivisione del capoluogo risponde quindi non ad una velleità campanilistica, ma alla volontà di tenere conto dei processi di inurbazione fra due grandi città come Andria e Barletta, che contano insieme 185 mila abitanti, e di mettere a fattore comune alcune istituzioni, come

quelle giudiziarie, già oggi presenti nella città di Trani, sede del tribunale. La individuazione del capoluogo in più città, peraltro, ha precedenti nel nostro ordinamento in Massa-Carrara e in Pesaro e Urbino, e si ritrova nella proposta di legge recante l'istituzione della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, anche se trovò una diversa definizione nel corso dei lavori.

Sotto il profilo economico il comprensorio della istituenda nuova provincia, oltre ad essere ricco di risorse naturali (pesca, agricoltura, turismo), vanta un primato nel campo manifatturiero e del commercio con la sua fitta rete di piccole e medie imprese nei più svariati settori, tra cui quello calzaturiero e lapideo, che per volume di affari, qualità del prodotto e livello di commercializzazione rappresentano una miniera per il Mezzogiorno.

Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione affari costituzionali ha quindi proceduto nell'esame delle proposte di legge nel testo che è ora all'esame dell'Assemblea e del quale raccomando vivamente l'approvazione.

Giulio SCHMIDT, *relatore*.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nell'ambito della regione Puglia è istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. La provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.

3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle città di Barletta, Andria e Trani.

ART. 2.

1. Le province di Bari e di Foggia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e il consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato dei consigli provinciali di Bari e di Foggia.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

di Barletta-Andria-Trani, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.

5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 5.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Barletta-Andria-Trani per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Bari e Foggia, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle tre popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei tre enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle tre province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province

ART. 5.

Identico.

concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio delle province di Bari e Foggia, dei fondi di spettanza della provincia di Barletta-Andria-Trani.

ART. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

€ 0,26



14PDL0022830